



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
**Direzione Generale degli Ammortizzatori
Sociali e I.O.**

CIRCOLARE N. 27 del 20/10/2015

Oggetto: Abrogazione articolo 3, comma 17, legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 – Suppl. Ordinario n. 53, ha abrogato l' articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

In riscontro ai diversi quesiti presentati a questa Direzione, con i quali è stato sollecitato un chiarimento in merito agli aspetti applicativi connessi all' indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi, prevista in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dal citato articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo (nota prot. 29/0004973/P del 19.10.2015), si rappresenta quanto segue.

In prima battuta, previo parere concorde dell'INPS, la scrivente Direzione ha assunto, in via prudenziale, un orientamento restrittivo e di interpretazione letterale della norma, ritenendo, come comunicato anche dall'INPS con il messaggio n. 6024 del 30.09.2015, che a seguito dell'abrogazione dell' articolo 3, comma 17, legge 28 giugno 2012, n. 92, l'indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi non potesse più essere erogata per le giornate di sospensione successive all'entrata in vigore del decreto citato, vale a dire a decorrere dal 24 settembre 2015. Conseguentemente, si è ritenuto e rappresentato che per le richieste di indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi, presentate dalle aziende, dai consulenti e dagli Enti bilaterali, per periodi che comprendono anche giornate successive al 23 settembre 2015, la procedura

INPS, al momento della liquidazione, avrebbe preso automaticamente in considerazione solo i periodi fino al 23 settembre 2015.

Le aziende, i consulenti e gli Enti bilaterali, in virtù di quanto sopra, hanno potuto presentare le domande di indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi, fino alla data del 12 ottobre 2015, corrispondente al 20° giorno successivo al 23 settembre 2015 (ultimo giorno utile di sospensione).

Questa interpretazione, tuttavia, andando ad incidere su fattispecie già perfezionate, determinerebbe un evidente vuoto di tutele, a causa del venir meno di una misura prevista, seppur in via sperimentale, sino a tutto il 2015.

Alla luce di quanto sopra, questa Direzione ritiene di poter prendere in considerazione un'interpretazione più estensiva della norma, che pone in particolare rilievo la validità degli impegni assunti dalle parti in sede di consultazioni sindacali, attraverso accordi stipulati prima dell'entrata in vigore della norma abrogativa, che abbiano previsto l'inizio delle sospensioni entro la medesima data e sino al 31.12.2015, e le cui istanze siano state presentate entro il 20° giorno successivo al 23 settembre 2015, ultimo giorno utile di inizio delle sospensioni, fermo restando, naturalmente, il limite di spesa pari ad euro 20MLN per l'anno 2015.

Pertanto, preso atto che dal 24 settembre 2015 è venuta meno la base giuridica per l'accesso alla misura sperimentale prevista dal comma 17 dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è possibile prendere in considerazione, nei limiti delle risorse disponibili, le situazioni per le quali entro questa data si siano perfezionati i requisiti per l'ammissione al trattamento in questione: entro la data del 23 settembre 2015 è necessario che sia stato stipulato l'accordo con la previsione delle sospensioni entro la medesima data e sino al 31 dicembre 2015, e che la relativa istanza sia stata presentata nel termine ultimo di 20 giorni dall'inizio delle sospensioni, vale a dire entro il 12 ottobre 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Menziani

EM